



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



L'ATTUALITA' DELLE FRODI IVA

A CURA DI CIRO DE SIO – DIRETTORE REGIONALE AGGIUNTO

EDITORIALE

Dal 1° febbraio di quest'anno ho assunto le funzioni di Direttore Regionale aggiunto presso la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate.

Sono originario della Campania, ma da quasi 30 anni la mia vita, professionale e non, si è svolta nell'ambito della regione Trentino Alto Adige, tra Trento e Bolzano ove da ultimo, dal dicembre 1999 al gennaio 2005, ho svolto le funzioni di Direttore Provinciale. Presso la Direzione di Bo-

logna mi è stato affidato dal Direttore Regionale, dott. Villiam Rossi, il compito di coordinare un progetto il cui obiettivo è quello di porre in essere azioni volte a contrastare fenomeni di evasione particolarmente rilevanti o significativi, e tra questi quelli derivanti da comportamenti fraudolenti nel settore IVA. Ed è proprio proponendo alcuni brevi spunti di riflessione in ordine a quest'ultimo aspetto, le frodi IVA, che inizio la mia collaborazione con la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Uno dei versanti in cui maggiormente si sviluppano le frodi IVA è senz'altro quello collegato al sistema dell'IVA intracomunitaria per effetto del perdurare (già da oltre 12 anni!) del cosiddetto regime transitorio introdotto, a partire dal 1° gennaio 1993, dalla Direttiva 91/680/CEE del 16 dicembre 1991. Tale regime è stato introdotto per consentire, nell'immediato ed in attesa di una completa armonizzazione normativa, l'abolizione delle frontiere interne e permettere che i beni ed i servizi possano circolare liberamente in un unico mercato. In particolare viene previsto che le forniture di beni all'interno della Comunità tra soggetti d'imposta sono esenti nello Stato membro di origine dei beni e sono invece soggette alla tassazione nello Stato membro di destinazione; ciò significa che le operazioni intracomunitarie tra soggetti di imposta continuano ad essere assoggettate ad IVA, alle aliquote ed alle condizioni dello Stato membro di destinazione.

Al posto della normale esenzione delle esportazioni è stata introdotta un'esenzione per la fornitura di beni destinati ad un

altro Stato membro, mentre il momento impositivo della "importazione" è stato sostituito dalla "acquisizione" nello Stato membro d'arrivo dei beni.

A tale regime, diventato "normale", si sono poi aggiunti molti regimi particolari e spesso complessi, in settori in cui gli Stati membri desideravano conservare un controllo più ampio della tassazione.

Il meccanismo dell'esenzione espone, però, il sistema dell'IVA alla frode e, più precisamente a particolari meccanismi di frode intracomunitaria, tra cui la cosiddetta "frode carousel".

La frode così denominata si configura, come evidenziato nella Relazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio ed al Parlamento Europeo del 16.04.2004, nel seguente modo: una cosiddetta "società intermedia" (A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una "società fittizia" (B) in un altro Stato membro. La società (B) acquista le merci senza pagare l'IVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una terza società (C), denominata "broker". La società fittizia (B) incassa l'IVA sulle vendite fatte al "broker", ma non versa l'IVA all'Erario e scompare. Il "broker" (C) chiede il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati presso B. Di conseguenza, la perdita finanziaria per l'Erario è pari all'IVA pagata da C a B. In seguito, la società C può dichiarare una fornitura intracomunitaria esente alla società (A) e quest'ultima può, a sua volta, effettuare una fornitura intracomunitaria esente a (B) ed il ciclo della frode si ripete, e questo spiega l'appellativo di "frode carousel".

SOMMARIO

Editoriale

di *Ciro De Sio*
L'attualità delle frodi IVA pag. 1

D'attualità

di *Alessandro Servadei*
La riforma del diritto fallimentare: il D. L. 14 marzo 2005, n. 35 e la nuova revocatoria fallimentare pag. 3

di *Luigi Turrini*

Le nuove disposizioni in tema di erogazioni liberali contenute nel "piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" pag. 7

di *Alberto Battistini*

Conciliazione giudiziale: un istituto da rilanciare pag. 9

di *Francesco Natalini*

Il nuovo regime giuridico delle collaborazioni coordinate e continuative a seguito della Riforma Biagi (1) pag. 11

Dalla Direzione Regionale

Attività di consulenza giuridica e interpellato: indirizzi operativi pag. 14

Per sviare le indagini sull'IVA, le merci vengono spesso fornite da (B) a (C) tramite società intermedie, denominate "società cuscinetto" o "filtro" o "buffer". Può capitare che la società cuscinetto sia all'oscuro della frode in atto, ma nella maggior parte dei casi è conscia del fatto di essere coinvolta in un tipo di transazione irregolare (data la natura insolita della transazione commerciale). In pratica, questi tipi di frode sono strutturati in modo piuttosto complesso e necessitano di almeno tre elementi: innanzitutto è determinante il coinvolgimento di tre soggetti di cui uno situato in un altro paese comunitario rispetto allo Stato membro ove è perpetrata la frode; inoltre, uno dei due soggetti nazionali deve svolgere il ruolo tipico della "cartiera" (la società fittizia dell'esempio di cui sopra altrimenti denominata anche "missing trader"); infine, si deve procedere all'emissione di fatture tra i soggetti medesimi.

Le differenti legislazioni tributarie vigenti nei singoli paesi membri, accentuate dai recenti allargamenti della compagine comunitaria, offrono continui spunti agli organizzatori dei caroselli fiscali fraudolenti con tecniche sempre più sofisticate, tanto che sono state individuate finora ben più di una dozzina di varianti allo schema di frode innanzi descritto.

Tra queste tipico è lo schema di frode in cui:

1) L'operatore B acquista beni da un fornitore comunitario A, ad es. per 100,00. Nella fattura di acquisto non è esposta l'IVA in quanto vige il principio generale della tassazione nel paese di destinazione della merce. L'acquirente italiano B deve integrare le fatture di acquisto con l'importo dell'IVA ed effettuare una doppia annotazione sul registro delle fatture emesse e su quello degli acquisti, realizzando così una sostanziale neutralità dell'operazione rispetto all'IVA e, conseguentemente, senza alcun versamento.

2) Successivamente B, che chiameremo anche con il termine "interposto", vende le merci sul territorio nazionale ad un imponibile sistematicamente inferiore a quello di acquisto, applicando l'IVA che comunque non versa. Su questo importo applica un piccolo ricarico, che rappresenta la propria remunerazione per la partecipazione alla frode, e fattura al soggetto C, ad es. $90 + IVA\ 20\% = 108$. Dal punto di vista finanziario B, pur vendendo in perdita, incassa, per effetto dell'applicazione dell'IVA, un importo complessivamente superiore all'esborso effettuato in sede di acquisto. Il soggetto B, non effettuando alcun versamento dell'IVA dovuta, realizza un "guadagno" di 8 pari alla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di IVA e il prezzo di acquisto.

3) L'operatore C, invece, porta in detrazione l'IVA che, in realtà, non ha pagato e consegue un notevole vantaggio concorrenziale, potendo immettere sul mercato la merce ad un prezzo considerevolmente inferiore a quello normalmente praticato dagli altri operatori (ad es. $95 + IVA$).

Il soggetto C viene anche chiamato interponente ed è l'autore economico ed ef-

fettivo dell'operazione fraudolenta, che in questo caso si caratterizza per la fatturazione soggettivamente inesistente. Sovente, infatti, alle fatture emesse corrisponde l'effettiva cessione della merce, anche se i prodotti vengono fisicamente spostati solo una volta a fronte di una fatturazione reiterata e finalizzata alla moltiplicazione del profitto ai danni dell'Erario.

I settori maggiormente interessati dalle frodi attraverso l'interposizione fittizia sono quelli del mercato parallelo delle auto, dell'informatica e delle carni fresche, mercati prevalentemente caratterizzati da una elevata velocità di commercializzazione e da un contenuto ricarico percentuale medio sul prodotto, ove abbassando, seppure limitatamente, il prezzo di vendita della merce grazie all'illecito risparmio derivante dal mancato versamento dell'IVA, si incide notevolmente sulla dinamica concorrenziale di mercato e si consegue notevole redditività a causa della elevata richiesta da parte dei consumatori finali.

Sull'argomento anche la Corte dei Conti, in una relazione pubblicata nel febbraio 2005, ha avuto modo di affermare che: "È evidente che, sia per ragioni di carattere commerciale (tali fenomeni creano distorsioni nel mercato) che di carattere finanziario (vi è un minor gettito fiscale con conseguente ripercussione a livello locale e comunitario), il fenomeno delle frodi rappresenta una distorsione che si autoalimenta. La necessità che tutti i paesi membri dell'U.E. potenzino la loro attività di contrasto all'evasione in questo campo cresce, non solo con l'aumento del numero degli Stati membri, ma anche con lo svilupparsi delle relazioni commerciali tra tali paesi, in quanto diventa più difficile individuare le frodi."

L'esigenza di intensificare le azioni di contrasto ai fenomeni di frode è, pertanto, particolarmente avvertita ai vari livelli di responsabilità.

La Commissione delle Comunità Europee nella propria relazione del 16.04.2004 sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, ha formulato varie raccomandazioni concludendo che è possibile lottare efficacemente contro la frode nell'ambito dell'attuale sistema di IVA, a condizione che si continui a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati e l'efficacia dei sistemi di controllo nazionali.

Invero la Commissione si è fatta portavoce oltre che dell'esigenza di studiare la questione della definizione di un concetto CE globale comune di frode fiscale anche dell'esigenza di promuovere l'armonizzazione delle sanzioni penali. Da questo punto di vista, in effetti, il sistema delineato dalle norme di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, mal si presta ad un'efficace azione di contrasto se solo si pensi che alle due fattispecie incriminative applicabili (art. 2: "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti" ed art. 8: "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") sono espressamente inapplicabili gli istituti del tentativo e del

concorso di persone (artt. 6 e 9). Sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo che disciplini espressamente le ipotesi di sanzionabilità delle frodi IVA, legittimando ulteriori ipotesi accusatorie che pure qualche pubblico ministero faticosamente tenta di affermare quali l'associazione per delinquere (art. 416), la truffa ai danni dello Stato (art. 640, co. 2), la bancarotta per distrazione (art. 216 l.f.).

Il legislatore italiano, in attuazione alle specifiche raccomandazioni della Commissione Europea, ha di recente apportato modifiche normative volte a rendere più efficace e penetrante l'azione di contrasto alle frodi comunitarie, alcune delle quali sono state recepite nella Finanziaria 2005. Tra le novità principali si evidenziano:

a) l'introduzione di alcune ipotesi (art. 60 bis del DPR n. 633/1972) che prevedono, nel caso di mancato pagamento da parte del cedente, la solidarietà del cessionario nel versamento IVA, al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA soprattutto nei casi di interposizione fittizia di soggetti nullatenenti;

b) l'introduzione di nuovi adempimenti nei confronti dei soggetti che operano con gli esportatori abituali, per i quali è posto l'obbligo di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nelle lettere di intento ricevute;

c) la previsione di nuove procedure telematiche di trasmissione delle autocertificazioni collegate all'acquisto di autoveicoli di provenienza comunitaria attraverso il canale del "mercato parallelo".

L'Agenzia delle Entrate, dal suo canto, oltre ad aver fornito il supporto finalizzato alla elaborazione di proposte delle modifiche normative di cui sopra è fatto cenno e di cui sarà garante della concreta applicazione, ha rinnovato per l'anno 2005 le strategie di intervento già poste in essere per l'anno 2004, adottando come novità di sostanziale rilievo l'adozione di politiche di intervento che prevedono l'estensione del controllo dal contribuente apparente, ma nella realtà figura di nessuno spessore economico, a quello effettivo, superando le evidenze contabili e risalendo direttamente agli autori economici ed effettivi delle operazioni, con maggiori possibilità di recupero per l'Erario. L'obiettivo è quello di raggiungere i registi della frode, coloro cioè che finanziano l'architettura degli schemi operativi, che ne sono gli effettivi beneficiari ed i cui patrimoni possono essere aggrediti con successo per il recupero delle imposte evase.

La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna contribuirà alla realizzazione del piano operativo generale dell'Agenzia dedicato al contrasto delle frodi con il proprio progetto, che prevede l'assorbimento programmato di un rilevante numero di ore/persona e l'impiego di personale altamente qualificato che ha frequentato appositi corsi formativi sulla materia.

L'appuntamento, pertanto, è per i primi numeri della rivista del prossimo anno, ove verrà dato conto dei risultati raggiunti dall'Agenzia in generale e dalla Direzione dell'Emilia Romagna in particolare.

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE: IL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35 E LA NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE

DI ALESSANDRO SERVADEI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (con modificazioni) del "D.L. competitività", approvata in via definitiva dal Senato il 12 maggio scorso, e intitolata: "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" (Legge 14/05/2005, n. 80, G.U. 14/05/2005, n. 111 - Suppl. Ord. n. 91), è stato compiuto un primo, ma significativo passo verso la riforma del diritto fallimentare.

La legge converte il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, con il quale erano stati modificati la disciplina della revocatoria fallimentare, l'istituto del concordato preventivo ed introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di ristrutturazione dei debiti, come previsto dal nuovo art. 182 bis L.F.

La legge contiene, inoltre, la delega, e quindi i principi, che il Governo dovrà rispettare nell'emanazione, entro sei mesi, dei decreti legislativi con i quali si dovrebbe addivenire al completamento della riforma del diritto fallimentare.

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

La tecnica legislativa utilizzata, ovvero il decreto legge, è decisamente atipica per il tipo di materia, e a prescindere dalle valutazioni di urgenza e necessità, gli articoli modificati o sostituiti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, licenziati dal Senato forse troppo frettolosamente, appaiono disorganici con gli altri articoli del R.D. e contengono una serie di "sviste" lessicali, che si traducono in difficoltà interpretative delle norme. Purtroppo il legislatore non ha posto rimedio, in sede di conversione, neppure alle disattenzioni maggiori.

Nel prosieguo della trattazione ci si limiterà al commento dei nuovi artt. 67 e 70 L.F., rinviando l'analisi del novellato concordato preventivo non solo per ragioni editoriali, ma soprattutto perché la nuova disciplina necessita di un approfondimento scientifico ed interpretativo, anche per le molteplici inesattezze contenute negli articoli di nuova introduzione, inesattezze che si ritiene comun-

que opportuno evidenziare fin da subito:

- l'art. 162 non è stato modificato e quindi è improprio il rinvio all'art. 160 relativamente alle "condizioni" in esso previste, in quanto il novellato art. 160 non porta più le condizioni per essere ammessi alla procedura, ma una lista di documenti. Inoltre il nuovo concordato oggi è una procedura di crisi, non più di insolvenza e quindi la dichiarazione d'ufficio di fallimento da parte del Tribunale non dovrebbe essere così automatica, dovendosi accertare lo stato d'insolvenza, prima della riforma presupposto per l'ammissione al concordato;
- l'art. 163, ultimo comma rinvia al quarto comma dell'art. 173, ma detto articolo non contiene un quarto comma;
- l'art. 178 non è stato modificato e continua a parlare di maggioranza per somma e maggioranza per numero;
- nell'art. 180 non si fa riferimento all'oggetto del giudizio di omologazione ovvero se si tratta di un controllo di legalità o di merito;
- l'art. 182 non è stato modificato e il concordato con cessione dei beni non esiste più. Ciò vale anche per l'art. 186;
- il nuovo art. 182 bis fa riferimento alla dichiarazione e alla documentazione di cui all'articolo 161, ma in quest'ultimo il termine dichiarazione non è presente.

La revocatoria fallimentare: il nuovo art. 67 L.F.

L'articolo 67 è stato sostituito *in toto* dal seguente:

"Articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallimento sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti *nell'anno anteriore* alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti *nell'anno anteriore* alla dichiarazione di fallimento per

debiti preesistenti non scaduti;

- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti *entro sei mesi anteriori* alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa *nei termini* d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano *ridotto in maniera consistente e durevole* l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite a *giusto prezzo* d'immobili a uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501 bis, comma 4, del Codice Civile;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, *alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario*; sono salve le disposizioni delle leggi speciali."

Le disposizioni di cui al comma 3, lett. a) e lett. b) si applicano alle procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto legge ovvero dopo il 17 marzo 2005

Il decreto legge è intervenuto esclusivamente sull'art. 67 L.F., mentre le altre modifiche riguardanti la disciplina della revocazione, quali quelle incidenti sugli atti a titolo gratuito, sono contenute nella delega al Governo.

Le novità dell'art. 67 L.F.: il periodo sospetto e gli atti anormali

Il periodo sospetto viene ridotto alla metà, sia per la revoca degli atti considerati dalle varie ipotesi elencate nel primo comma dell'art. 67 L.F. (i cosiddetti atti anormali), che per gli atti e i pagamenti considerati dal secondo comma della norma. Il termine è stato rispettivamente ridotto ad un anno e a sei mesi.

Una modifica importante riguarda la revoca delle "prestazioni sproporzionate" di cui al punto 1) del primo comma. Nel testo vigente la revoca riguardava gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò che a lui era stato dato o promesso. La valutazione della sproporzione veniva rimessa caso per caso al giudice di merito, in quanto la Suprema Corte non risulta si sia mai pronunciata sull'argomento. La giurisprudenza aveva spesso sentenziato che vi era sproporzione rilevante ai fini della revocatoria nei casi in cui lo squilibrio tra le prestazioni fosse maggiore al quarto del prezzo di mercato, anche se quest'ultimo non costituiva l'esclusivo criterio di riferimento. Il nuovo testo dell'art. 67, comma 1, punto 1) L.F., fa proprio questo indirizzo giurisprudenziale, cosicché gli atti sono revocabili quando le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. È assai probabile che l'introduzione di un quantum e l'eliminazione della discrezionalità lasciata al giudice comporteranno la necessità di CTU volte a determinare il valore dei beni trasferiti.

Le novità dell'art. 67 L.F.: le esenzioni dalla revocatoria

È stato aggiunto un nuovo terzo comma all'art. 67 L.F., che introduce numerose ipotesi di esenzione da revocatoria, che si sommano a quelle già previste da leggi speciali e dal quarto comma dello stesso art. 67.

Quest'ultimo comma escludeva dall'applicabilità dell'azione revocatoria fallimentare l'istituto di emissione (la

Banca d'Italia), gli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a tali operazioni, nonché gli istituti di credito fondiario. L'attuale quarto comma dell'art. 67 non fa più riferimento agli "istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a tali operazioni", ma semplicemente alle operazioni di credito su pegno. Inoltre non vi è più il riferimento "agli istituti di credito fondiario", ma alle operazioni di credito fondiario. Il nuovo comma, pertanto, è riferibile a tutte le operazioni di credito su pegno effettuate da qualsiasi istituto di credito, superando il dibattito in materia, mentre viene confermata la vigente disciplina in materia di operazioni di credito fondiario e quindi l'estensibilità del comma in esame alle operazioni di credito fondiario poste in essere, anche in questo caso, da qualunque istituto di credito.

Il quarto comma continua a fare salve le disposizioni di leggi speciali, tra le quali si annoverano:

- l'art. 40, primo comma, della legge 949/1952 relativo al credito artigiano;
- l'art. 20 della legge n. 623/1959;
- l'art. 6 della legge 52/1991 relativo alla cessione dei crediti di impresa per i pagamenti compiuti dal debitore ceduto al cessionario;
- l'art. 4 della legge n. 130/1999 relativo alle operazioni di cartolarizzazione dei debiti.

Inoltre si ricorda che per giurisprudenza di legittimità non sono revocabili i pagamenti a favore degli enti previdenziali e dell'amministrazione finanziaria per debiti d'imposte dirette e indirette.

Passando alle cause di non assoggettabilità a revocatoria introdotte dal nuovo comma 3, sembrerebbe che, anche per il suo posizionamento all'interno dell'art. 67 L.F., le fattispecie di esclusione in esso previste impediscano l'esperibilità dell'azione revocatoria sempre e comunque, anche in presenza delle circostanze previste dal comma 1, punti 1) e 2) e dal comma 2 dell'art. 67 L.F. Se per quanto concerne il comma 2 si ritiene non vi siano particolari dubbi, maggiori perplessità sussistono in relazione ai disposti di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, come di seguito esposto.

La lettera a) esclude da revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Lo spirito della presente causa di esclusione da revocatoria è certamente quello di tutelare coloro che ricevono il corretto pagamento per beni o servizi prestati a favore del fallito, non vedendosi revocati dei "normali pagamenti".

Contro la prevalenza della lettera a)

sul citato comma 1, punti 1) e 2) è lo stesso tenore letterale della norma, in quanto la lettera a) fa riferimento ai termini d'uso e quindi ad un concetto temporale, mentre il comma 1, punto 1) è relativo al quantum, ed il comma 1, punto 2) è relativo alle modalità di pagamento.

Sembrerebbe, quindi, che affinché i pagamenti non siano revocabili questi non debbano ricadere nelle previsioni di cui al comma 1, punti 1) e 2).

Si evidenzia che eventuali pagamenti "sproporzionati", previsti dal comma 1, punto 1), sono comunque tutelati da revocatoria nel caso in cui avvengano nell'ambito degli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi dell'impresa di cui alle successive lettere d) ed e), che prevedono la non revocabilità di accordi con tutti o parte dei creditori.

Sarebbe opportuno un chiarimento in merito al concetto di *esercizio di attività d'impresa*, ovvero se con esso si intenda l'*ordinario esercizio dell'attività d'impresa*, con conseguente revocabilità dei pagamenti di debiti rinvenienti dall'esercizio di un'impresa effettuati dall'imprenditore una volta che l'impresa sia posta in liquidazione volontaria o sia cessata.

Molto probabilmente la fase liquidatoria della vita di una azienda può farsi rientrare all'interno dell'attività d'impresa, ma, come detto, i pagamenti devono avvenire nei termini d'uso. In questo caso la volontà del legislatore è di difficile interpretazione, in quanto non si comprende se ci si debba riferire alle prassi commerciali esistenti nei rapporti tra il debitore e il creditore o ad un criterio di carattere generale, quest'ultimo difficilmente individuabile. Pertanto l'ipotesi di liquidazione volontaria determina un'area grigia, in quanto durante la stessa i pagamenti avvengono nei termini più disparati. Certamente revocabili sarebbero i pagamenti effettuati dall'imprenditore cessato.

La lettera b) esclude da revocatoria le rimesse di conto corrente che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del correntista nei confronti della banca. Il curatore dovrà provare, essendo suo l'onere della prova, che la riduzione del debito del correntista nei confronti della banca sia stata consistente, quindi di importo rilevante, e durevole, vale a dire che non si sia trattato di una semplice oscillazione del saldo passivo dovuta a eventi transitori, come una discrasia temporale tra addebiti e accrediti sul conto corrente. La nuova norma non muta la disciplina vigente per quanto concerne il carattere solutorio della rimessa.

Il decreto legge ha inoltre modificato l'art. 70 L.F. il cui terzo comma stabilisce ora che:

... qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso ...

Si tratta della normazione del principio del massimo scoperto, in base al quale la revoca non ha ad oggetto la mera somma di tutte le rimesse revocabili, bensì l'importo derivante dalla differenza tra il credito massimo erogato e il credito residuo al momento della dichiarazione di fallimento. Viene quindi posto un tetto alla revocatoria.

Si evidenzia che il comma 2 del novellato art. 70 è di contenuto identico all'art.71, non modificato, e quindi assolutamente inutile.

La lettera c) esclude da revocatoria:

- le vendite,
- a giusto prezzo,
- d'immobili ad uso abitativo,
- destinati a costituire l'abitazione principale,
- dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

La lettura combinata della lettera c) in esame con i disposti di cui all'art. 67, comma 1, punto 1) e comma 2 L.F., porta ad affermare che la stessa prevalga su entrambe le citate cause di revocabilità, in quanto, alternativamente, la lettera c) non avrebbe più alcuna portata pratica.

Tale affermazione trova conforto anche dalla lettura di una norma in corso di emanazione ovvero l'art. 10) dello schema di decreto legislativo conseguente alla Legge Delega 2 agosto 2004, n. 10, "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire", che prevede una causa di esclusione da revocatoria, i cui aspetti principali, comparati con quelli di cui alla lettera c) in oggetto, sono così riassumibili:

Art. 67, comma 3, lettera c)	Art. 10) - Schema di decreto legislativo
Non sono revocabili:	Non sono revocabili:
Le vendite a	Gli atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento a
Giusto prezzo di	Giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare di
Immobili di civile abitazione	Immobili da costruire ad uso abitativo
Destinati a costituire l'abitazione principale	Nei quali entro 12 mesi dall'acquisto o dall'ultimazione venga stabilita la residenza
Dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado	Da parte dell'acquirente o di suoi affini entro il terzo grado.

La Legge n. 210/2004, ed il conseguente decreto legislativo, porteranno, forse, una ventata di giustizia dopo anni, o meglio decenni, di ingiustizie subite da famiglie e, più in generale, da coloro che avevano investito tutti o buona parte dei propri risparmi nell'acquisto dell'unica casa di proprietà. La casistica dei fallimenti immobiliari, infatti, ha visto la prevalente presenza di imprese di costruzioni come soggetti falliti e di persone che avevano investito per la propria "prima casa" come soggetti vessati dall'assenza di norme a loro tutela. Ecco perché lo schema di decreto legislativo esclude da revocatoria gli immobili da costruire di civile abitazione per i quali l'acquirente abbia pagato un giusto prezzo alla data del preliminare, onde evitare eventuali problemi derivanti da fluttuazioni del mercato tra il compromesso ed il rogito. Il legislatore ha scritto *giusto prezzo, non valore di mercato*, due concetti a volte coincidenti, ma che possono anche differire. Gli acquisti "sulla carta" possono essere più vantaggiosi rispetto al normale acquisto di un immobile già costruito ed in questo caso il giusto prezzo può non coincidere con il valore di mercato.

La lettera c) del comma 3 dell'art. 67 L.F., allora, potrebbe essere vista come una norma di chiusura, di completamento del decreto legislativo, una disposizione volta a tutelare anche coloro che, in buona fede, abbiano acquistato dal fallito un immobile di civile abitazione "già finito", anche ad un prezzo non di mercato, ma giusto, evitando una iniqua disparità rispetto a coloro che hanno acquistato un immobile da costruire.

Cosicché possono anche venire meno le "carenze" della lettera c) e le evidenti discordanze con l'art. 10), in quanto, per analogia, anche nella lettera c):

il giusto prezzo dovrebbe valutarsi alla data del compromesso, se esistente;

la destinazione ad abitazione principale dovrebbe avvenire entro 12 mesi dall'acquisto.

La proposta lettura combinata della lettera c) con l'art. 10, con conseguente non applicabilità dell'art. 67 L.F., comma 1, punto 1), allarga inevitabilmente il campo dei possibili utilizzi elusivi della lettera c), in quanto un soggetto fallendo potrebbe vendere i propri immobili a soggetti compiacenti, i quali, solo formalmente, destinano gli immobili ad abitazione principale, con depauperamento del patrimonio a garanzia dei creditori. Il fallito si espone certamente al rischio di un'accusa di bancarotta fraudolenta, atteso che un'operazione siffatta presuppone la restituzione del denaro all'acquirente compiacente e la conseguente alterazione delle scritture contabili, al fine di giustificare l'uscita delle somme incassate, ma, se ben strutturata, l'operazione è comunque fattibile.

Per tale motivo le cause di revocatoria di vendite immobiliari in odore di frode ai creditori continueranno, ma è assai probabile che il curatore dovrà spostare la propria attenzione dal giusto prezzo all'effettiva destinazione degli immobili ad abitazione principale.

Maggiori dubbi si hanno, invece, sul rapporto tra la lettera c) ed il punto 2) del comma 1 dell'art. 67 L.F. (pagamenti con mezzi non normali).

Se si sposa l'idea della lettera c) come norma di completamento dell'art. 10), volta a tutela dell'acquisto della "prima casa", allora si potrebbe affermare che il punto 2) del comma 1 dell'art. 67 L.F. prevalga sulla lettera c), o meglio sia da valutarsi caso per caso, in quanto è assai improbabile che tale tipo di acquisto avvenga mediante l'utilizzo di mezzi non normali di pagamento.

Le lettere d) ed e) introducono delle cause di esenzione da revocatoria volte a tutelare i tentativi di risanamento dell'impresa¹.

La lettera d) richiama l'art. 2501 bis c.c. ai fini della redazione della perizia attestante la ragionevolezza del piano di risanamento e quindi la necessità della nomina di un esperto designato dal Tribunale nel caso in cui il debitore sia una società per azioni o una società in accomandita per azioni. Il piano proposto ex lettera d) deve condurre al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria, non alla "semplice" eliminazione dello stato d'insolvenza. La norma non disciplina l'ipotesi in cui un piano di risanamento, inizialmente ragionevole e attestato da un professionista, non vada a buon fine, con conseguente mancato pagamento di alcuni creditori o ancora se qualche creditore ha incassato più di altri. Nel silenzio del legislatore parrebbe che gli importi ricevuti dai creditori, se sono state rispettate le disposizioni della lettera d),

¹ Per un'ampia disamina e critica dei nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza M. FERRO in "Il Fallimento" n. 5/2005, pagina 587.

non siano revocabili, con evidente e macroscopica violazione della par condicio creditorum e salvaguardia dei creditori più forti.

Un passaggio delle citate lettere d) ed e) certamente formulato in modo infelice è quello che riguarda la non revocabilità delle garanzie, in quanto la lettera d) fa riferimento alle *garanzie concesse sui beni del debitore*, mentre la lettera e) a *tutti i tipi di garanzia*, differenza che ad un prima lettura appare priva di giustificazione e foriera di dubbi interpretativi, a meno che non si tratti di una mera svista.

In questa evidente ottica di favore per gli accordi stragiudiziali, appare poi quanto mai di difficile comprensione la formulazione della lettera g), *per la quale non sono revocabili i pagamenti di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo*, con esclusione degli accordi stragiudiziali *strictu sensu* quali quelli previsti dalla lettera d) o quelli di cui al nuovo art. 182 bis.

Infine si propone uno spunto di riflessione meritevole di approfondimento scientifico e che, pertanto, il sottoscritto si permette solo di evidenziare, riguardante il tema della consecuzione delle procedure ai fini della determinazione del "periodo sospetto". In questa sede si vuole esclusivamente sottolineare l'eterogeneità dei presupposti oggettivi delle diverse procedure e la conseguente difficoltà per "unire" due procedure. Nel fallimento il presupposto rimane lo "stato d'insolvenza", nell'amministrazione controllata la "temporanea difficoltà ad adempiere", nel concordato preventivo il nuovo "stato di crisi", per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis non si sa, il legislatore si è dimenticato di inserirlo.

Il rapporto tra il nuovo art. 67 L.F. e le altre normative applicabili in sede di crisi dell'impresa

Sarà certamente oggetto di dibattito dottrinale e di interpretazione giurisprudenziale il rapporto tra le lettere d) ed e) e l'art. 2467 c.c., quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, in base al quale il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci di società a responsabilità limitata è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati erogati nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e in un momento in cui vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Sarà necessario accertare se l'art. 2467 c.c. prevalga sulle lettere d) ed e), con conseguente postergazione anche nel caso in cui vengano perfezionate le tipo-

logie di accordo in esse contenute o se a seguito di detti accordi possano essere restituiti, anche in parte, i finanziamenti ai soci.

Le lettere d) ed e) devono prudentemente essere considerate anche in relazione alla nuova disciplina della *direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti c.c.*, che potrebbe dimostrarsi un deterrente, nell'ambito dei gruppi, alla partecipazione di una società al salvataggio di una altra società sulla quale si esercita la direzione e il coordinamento, soprattutto se la "mamma" è una banca chiamata anche ed erogare i finanziamenti necessari al salvataggio. Si ricorda che l'art. 2497 c.c. prevede la diretta responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento per i danni provocati ai creditori sociali (per la lesione dell'integrità del patrimonio della società) e ai soci (per la lesione della redditività e del valore della partecipazione sociale). Inoltre, secondo la disposizione richiamata, risponde in solido con chi abbia esercitato scorrettamente le attività di direzione o coordinamento chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e chi, in solido con i predetti soggetti e nei limiti del vantaggio conseguito, ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il nuovo art. 70 L.F.

Il previgente art. 70 L.F. disciplinava la cosiddetta "presunzione muciana", già abrogata in sede di riforma del diritto di famiglia.

Il nuovo art. 70 L.F., già oggetto di commento per quanto riguarda i commi 2 e 3, ha un contenuto completamente diverso. Il primo comma prevede che:

... la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, cioè dalle società fiduciarie, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione...

La norma è volta a disciplinare i cosiddetti "pagamenti indiretti" ed è destinata a garantire la stabilità dei pagamenti avvenuti tramite intermediario, aggiungendosi ad una serie di vincoli già esistenti a livello comunitario, riguardanti i sistemi multilaterali di pagamento, normativa assai vasta e complessa che in questa sede appare difficile approfondire.

La nuova normativa esclude l'intermediario dalla revocatoria, che potrà essere esercitata nei confronti del soggetto destinatario della prestazione, adottando così una soluzione simile a quella prevista in caso di cessione di crediti d'impresa (art. 6, legge n. 52/1991) in base alla quale non può essere revocato il pa-

gamento effettuato dal debitore ceduto al cessionario, potendosi esperire l'azione revocatoria nei confronti del cedente quando il curatore del debitore ceduto provi che questi era a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

Brevi cenni sulle modifiche alla legge fallimentare contenute nella delega al governo

Le maggiori novità al diritto fallimentare sono contenute nella delega e in questa sede si ritiene opportuno fornire solo una breve elencazione delle aree interessate dalla riforma, senza entrare nel merito di ognuna di esse, attese le prevedibili differenze rispetto al futuro testo definitivo. La riforma riguarderà:

- l'ampliamento del novero dei soggetti esonerati dal fallimento;
- l'eliminazione di alcune misure considerate troppo penalizzanti a danno del fallito;
- l'introduzione della esdebitazione (la liberazione del debitore dai debiti non soddisfatti tramite la procedura concorsuale);
- la riqualificazione dei soggetti che possono svolgere le funzioni di curatori;
- l'attribuzione ai creditori del potere di confermare il curatore o di chiederne la sostituzione, in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo;
- la previsione dell'obbligo in capo al curatore di presentare un programma di liquidazione contenente modalità e termini di realizzazione dell'attivo, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario (il programma dovrà essere previamente approvato dal comitato dei creditori e successivamente autorizzato dal giudice delegato; e viene fin da subito chiesto al curatore di esprimere la propria valutazione circa l'opportunità dell'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami d'azienda e la possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco);
- la nuova disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti (soprattutto con riguardo ai patrimoni destinati a uno specifico affare e ai contratti di leasing);
- la previsione del termine di decadenza dell'esercizio dell'azione revocatoria;
- la semplificazione del procedimento di verifica del passivo e della ripartizione dell'attivo;
- la nuova disciplina del concordato fallimentare (sulla falsariga di quella del concordato preventivo);
- l'abrogazione dell'amministrazione controllata.

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI EROGAZIONI LIBERALI CONTENUTE NEL “PIANO D’AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE”

DI LUIGI TURRINI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D’ATTUALITÀ

Nell’ambito delle disposizioni contenute nel “Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, emanate al fine di conferire nuovo slancio e competitività al Paese, sono state inserite alcune norme tese a favorire i soggetti - privati e imprese - interessati a finanziare il cd. terzo settore.

La manovra, attualmente racchiusa in due distinti provvedimenti (un decreto legge, già convertito, e un disegno di legge¹), interviene, principalmente, attraverso il ben noto sistema della deduzione dal reddito delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti che operano in settori ad alta rilevanza sociale.

Va osservato, preliminarmente, che le agevolazioni in commento si vanno ad aggiungere ad un compendio di disposizioni già particolarmente articolato (non sempre in maniera coordinata), in alcuni casi stratificandosi su venticinque norme di portata analoga, al punto da portare il beneficiario a dover operare una vera e propria scelta, in funzione della convenienza a ricorrere all’una o all’altra opzione esercitabile.

Le disposizioni contenute nel decreto

In base a quanto previsto dall’art. 14 del decreto, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti ad Ires in favore:

- delle ONLUS di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460²;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2 della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- delle fondazioni e associazioni ricono-

sciute che perseguono statutariamente la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42³,

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque in misura non eccedente l’importo massimo di euro 70.000 annui.

La condizione indispensabile per usufruire del beneficio è rappresentata dall’obbligo, da parte dell’ente percipiente, di tenuta di scritture contabili, in cui siano rappresentate con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nell’esercizio; è necessario, altresì, che venga redatto, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo, un apposito rendiconto che evidenzi adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà, da parte del soggetto erogante, di applicare le disposizioni agevolative attualmente in vigore, contenute nell’articolo 100, comma 2 del TUIR⁴.

Il decreto precisa che la deduzione prevista per le erogazioni in esame non è cumulabile con ogni altra agevolazione fiscale della stessa natura contemplata nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda l’effettiva portata del vantaggio ottenibile per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche ad ONLUS e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, è possibile affermare che, in linea di principio, l’applicazione della presente disposizione si dimostra vantaggiosa, rispetto a quelle analoghe conte-

nute nell’art. 15, comma 1, lett. i-bis) e i-quater) del TUIR⁵, per i redditi elevati, e che, in ogni caso, la convenienza muta in ragione dell’importo erogato e del reddito dichiarato. È evidente, infatti, che il contribuente senza altri oneri deducibili che, ad esempio, dichiara un reddito complessivo di euro 50.000 e dona ad una ONLUS una somma di euro 1.000, avrà convenienza a dedurre la somma erogata, sulla quale otterrà un risparmio di imposta di euro 390, pari all’aliquota marginale (39 per cento) ad essa applicabile, poiché se operasse la detrazione di cui al citato art. 15, otterrebbe un risparmio di soli euro 190.

Con riferimento alle erogazioni effettuate da imprese, invece, è generalmente più vantaggioso applicare la novella in ipotesi di redditi medio-bassi, allorché, rispetto alla portata delle agevolazioni contenute nell’art. 100, comma 1, lett. h) e l) del TUIR, la percentuale applicabile passa dal 2 al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, ma viene introdotto un limite massimo⁶. Pesanti sanzioni sono applicate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge. Infatti, se nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogante vengono esposte deduzioni dall’imponibile non spettanti, la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471⁷, è maggiorata del 200 per cento. In aggiunta, è prevista l’obbligazione solidale tra l’ente beneficiario e gli amministratori per le maggiori imposte accertate, nonché per le sanzioni applicate, laddove la deduzione risulti “indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte

¹ Si tratta del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e del D.D.L. n. C.5736, il quale, alla data in cui si scrive, è all’esame della Camera dei Deputati in sede referente.

² Trattasi delle ONLUS costituite in base alla disciplina generale prevista dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/1997, delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, delle ONG riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, nonché degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e) della L. 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità siano riconosciute dal ministero dell’Interno, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nella lett. a) del comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

³ Trattasi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁴ È evidente che, nel caso di specie, il richiamo all’art. 100 del TUIR (Oneri di utilità sociale) impone di riferire l’esercizio dell’opzione in questione unicamente alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese, segnatamente di quelle soggette ad Ires.

⁵ Com’è noto, in base alle norme citate, dall’imposta lorda dovuta dalle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, per un importo non superiore a euro 2.065,83.

⁶ Si osservi, a questo proposito, che la differente formulazione del dispositivo di cui all’art. 100, comma 1, lett. h) del TUIR, la quale riconosce un importo minimo deducibile e non pone un limite massimo – se non nei confronti dei soggetti per i quali il 2 per cento del reddito dichiarato risulta inferiore a euro 2.065,83, i quali possono quindi dedurre quanto effettivamente versato, ma solo fino a concorrenza di quest’ultimo importo – consente alle imprese di dedurre anche somme superiori al limite di euro 70.000 imposto dal recente decreto, ogni qualvolta si verifichi in ipotesi di reddito dichiarato superiore a euro 3.500.000. L’impresa, ad esempio, che dichiara un reddito di euro 5.000.000, può, infatti, dedurre le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti di tali organizzazioni fino all’importo di euro 100.000 (5.000.000 X 2% = 100.000). Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, per le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 1, lett. l) del TUIR a favore delle associazioni di promozione sociale.

al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità”.

Grande attenzione andrà, quindi, posta da parte di coloro che effettuano le erogazioni in esame, se appena si considera, tra l'altro, che con circ. 21 febbraio 2005, n. 71/E⁸, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precise indicazioni sulle modalità da seguire ai fini dell'effettuazione dei controlli tesi ad accertare, in capo agli enti verificati, la legittima sussistenza dei presupposti per assumere la qualifica di ONLUS.

* * *

Per quanto riguarda, invece, gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica, il decreto in commento apporta alcune integrazioni agli artt. 10 (Oneri deducibili) e 100 (Oneri di utilità sociale) del TUIR.

In base alle modifiche recate mediante l'introduzione nell'art. 10, comma 1, della lett. l-quater), ai fini dell'Ire sono deducibili dal reddito complessivo “le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché degli enti parco regionali e nazionali”.

La revisione delle disposizioni di cui all'art. 100, ha avuto, invece, un *iter* più travagliato, allorché in sede di discussione parlamentare e su segnalazione degli enti esclusi, ci si è accorti che, attraverso la soppressione, all'art. 100, comma 2, lett. a), delle parole: “o finalità di ricerca scientifica”, veniva irrimediabilmente compromesso l'accesso ai fondi erogabili a titolo di liberalità dalle imprese (generalmente più consistenti rispetto alle donazioni effettuate dai singoli privati). L'agevolazione, seppur ampliata nell'ammontare, rimaneva, infatti, circoscritta solo a determinati soggetti in virtù della sostituzione della successiva lett. c), in base alla quale veniva riconosciuta la deducibilità delle erogazioni liberali (senza la limitazione del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato) unicamente a favore degli enti sopra elencati nella lett. l-quater) del comma 1 dell'art. 10 del TUIR (tra cui non sono ricomprese le “persone giuridiche che perseguono esclusivamente... finalità di ricerca scientifica”).

A seguito degli emendamenti proposti e delle conseguenti modifiche apportate in sede di conversione del decreto:

- l'art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR rimane invariato e, conseguentemente, resta impregiudicata la possibilità di operare la deduzione, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate a fa-

vore delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che svolgono esclusivamente attività di ricerca scientifica;

- viene ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari delle erogazioni senza limiti di importo individuate dalla nuova lett. c) del medesimo comma 1 dell'art. 100 del TUIR, a cui possono accedere (oltre agli enti identificati alla lett. l-quater) fondazioni e associazioni riconosciute i cui statuti contemplino “lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica” e che dovranno essere individuate con apposito decreto.

Da segnalare, infine, che il decreto in rassegna promuove anche i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti elencati nella più volte citata lett. l-quater) allorché, per gli atti conseguenti, viene prevista l'esenzione da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo, oltre ad una riduzione del 90 per cento degli onorari notarili.

Le agevolazioni previste dal disegno di legge

Tre sono gli articoli del disegno di legge che interessano gli enti operanti nel terzo settore.

Al fine di diffondere la tecnologia informatica, l'art. 12, comma 2 del disegno di legge, prevede, ai fini delle imposte sul reddito, che le cessioni gratuite di personal computer e degli eventuali programmi di funzionamento, che siano già stati interamente ammortizzati e utilizzati da non più di 5 anni come beni strumentali, non si considerano cessioni di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali. La norma specifica che sono considerate tali:

- le ONLUS di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997;
- le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- le ONG riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 49/1987;
- le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;
- le fondazioni e le associazioni riconosciute il cui statuto prevede svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla L. 383/2000;
- le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

Il successivo art. 16, apporta modificazioni agli artt. 10, 100 e 146 del TUIR, intervenendo, al pari del decreto legge, sul sistema delle deduzioni delle erogazioni liberali; la rubrica dell'articolo, in particolare, tratta delle “Erogazioni liberali in materia di beni culturali”, dapprima inserendo all'art. 10, comma 1, la lett. l-quater)⁹.

Divengono, quindi, deducibili le erogazioni liberali in denaro, per il perseguimento degli scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, effettuate a favore:

- dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e di enti o istituzioni pubbliche;
- di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Se le erogazioni sono effettuate a favore dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali, ovvero di soggetti partecipati in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività Culturali, è ammessa la forma dell'accollo di debito. Negli altri casi, sarà lo stesso Ministro a individuare, mediante apposito decreto, beneficiari, modalità e termini di utilizzo delle erogazioni.

Le modifiche all'art. 100 riguardano:

- il comma 1. Divengono deducibili nella misura del 5 per mille dell'ammontare delle spese risultante dalla dichiarazione dei redditi per prestazioni di lavoro dipendente, gli oneri relativi ad opere o servizi per essi (o per categorie di essi) sostenuti anche per specifiche finalità culturali;
- il comma 2, lett. a). La legge ammorbidisce i presupposti oggettivi in relazione all'attività svolta dalle persone giuridiche che ricevono le erogazioni liberali deducibili dal reddito dell'erogante: la deduzione viene ammessa se gli enti riconosciuti perseguono “prevalentemente” (e non solo esclusivamente) le attività ivi elencate¹⁰;
- il comma 2, lett. f) e g), che vengono soppresse. Viene riordinata la disciplina in esame mediante l'integrale riformulazione della lett. m), che diviene l'unica disposizione contenuta nell'art. 100 (unitamente all'“estensione” di cui si è appena detto riguardo al comma 1), a regolare le erogazioni liberali effettuate a favore dei settori della cultura e dello spettacolo e il cui contenuto è il medesimo visto poco sopra a commento delle modifiche apportate all'art. 10, a cui si rimanda.

Infine, in conseguenza dell'introduzione, nel comma 1 dell'art. 10 del TUIR, della lett. l-quater), viene integrato l'art. 146 (Oneri deducibili) del medesimo Testo Unico, per cui dal reddito deducibile degli enti non commerciali si deducono, oltre agli oneri di cui alle lett. a), f) e g), del comma 1 dell'art. 10 del TUIR, anche i “nuovi” oneri elencati, per l'appunto, nella lett. l-quater).

Per applicare le disposizioni occorrerà, ovviamente, attendere la promulgazione della legge, verificando se a tale data saranno intervenute eventuali modifiche.

⁷ La sanzione va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza a credito.

⁸ “Prevenzione e contrasto all'evasione – Anno 2005 - Primi indirizzi operativi”.

⁹ Si noti la mancanza di coordinamento e la sovrapposizione tra decreto legge e disegno di legge, allorché tanto il primo quanto il secondo agiscono sull'art. 10, comma 1 del TUIR, la lett. l-quater).

¹⁰ Si tratta delle attività di ricerca scientifica, educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (e culturali, nell'ipotesi in cui il presente disegno di legge dovesse essere approvato nell'attuale formulazione).



BABBIONI E BABBIONCINI

In alcune occasioni siamo stati tacciati, con tono colpevolizzante, di avere un concetto antico e superato della vita e quindi della professione; a volte siamo biasimati perché desideriamo anteporre la correttezza nei rapporti e l'educazione nell'espressione degli stessi, ad ogni altro valore necessario e contingente.

In entrambi i casi, queste critiche ci gratificano. Se proprio dobbiamo essere "babbioni", meglio esserlo per questi motivi, che per ragioni anagrafiche, che comunque esistono e sono ineluttabili. In ogni caso nutriamo la presunzione di mantenere un certo spirito giovanile, alimentato dalla quotidiana frequentazione dei giovani. Ci spieghiamo.

Da sempre come categoria sosteniamo che lo svolgimento dell'attività professionale non può essere abbandona-

nato alle sole regole del mercato. Deve essere supportato, corretto, mitigato, arricchito e nobilitato dall'insieme di regole, ora anche scritte, che orgogliosamente indichiamo come "norme deontologiche". Ciò diversifica i professionisti nell'ambito del variegato insieme del lavoro autonomo e legittima la validità dell'esistenza del sistema *ordinistico* a tutela dell'interesse e della fede pubblica.

Questo non dipende dal puro caso, ma è frutto di un lungo e laborioso percorso di formazione, nel corso del quale, oltre agli aspetti tecnici e specialistici delle specifiche materie, si assimilano le norme di comportamento, fino a farle divenire parte del codice "genetico" professionale.

È questo il percorso che compiono i nostri giovani, dopo aver completato gli studi che li hanno portati al-

la laurea nelle materie economiche e giuridiche. È questo il lavoro che viene svolto nel corso del periodo di praticantato nei loro confronti: affinare il loro sapere specialistico e trasformarlo in sapienza professionale.

In ogni occasione di contatto, oltre quelle di quotidiana frequentazione, abbiamo sempre trovato dei giovani preparati, coscienti ed adeguati; ricordiamo con piacere i momenti nei quali si consegnano, qui a Bologna, i sigilli ed i tesserini di iscrizione all'Ordine; quelli delle

feste da loro organizzate, con folte partecipazioni. Abbiamo visto giovani che avevano ben interpretato il significato degli eventi: visi puliti, coscienti e consapevoli, vestiti in modo adeguato, il parlare forbito mantenuto in toni soffici; nessuna omologazione verso il basso, sia nel comportamento che nelle

parole, che li renderebbe magari più immediatamente rappresentativi, ma sostanzialmente ed esteticamente molto più poveri e diminutivi; al contrario, abbiamo sempre visto sobrietà, decoro e serietà.

È gratificante e consolatorio appartenere ad una categoria che annovera giovani come questi: puliti, ordinati, educati, preparati, con spirito di appartenenza fondato sulla base di valori condivisi.

Lode, oltre che a loro, alle famiglie ed ai maestri. Il pensiero che rappresentano il futuro della professione, ci rassicura ed inorgoglisce. E se queste sono doti che nel pensiero corrente e comune riportano a concetti di antico e superato, allora ben vengano le eccezioni, le distinzioni e con esse i nostri "babbioncini".



Gabanatt

APPRENDISTA DOTTORE CON L'ESTRO NOVATORE

A 29 anni si fanno sogni impossibili. Oppure ci si adagia nella pigra scia che per ragioni insondabili la vita crea a ciascuno di noi. Suo padre commerciava in casalinghi cinesi da tempi non sospetti, da prima, cioè, che le carovane di imprenditori italiani bussassero speranzose alle porte di un paese che è, al tempo stesso, la paura e l'unica prospettiva dell'economia di mezzo mondo. Poi decise che ne aveva avuto abbastanza di terraglia e bicchieri, che l'azienda quel che poteva l'aveva dato e che era ora di trasferire armi e bagagli alla vera e propria passione che da anni lo attanagliava: l'arte. In particolare il futurismo e la metafisica.

Lui, il figlio ventinovenne, Fabio Di Paolo, si è laureato in economia su un argomento che appassiona i collezionisti (e ancora più i galleristi): creazione del valore nelle opere d'arte contemporanea. Qualcosa di alchemico, nulla di più lontano dalle regole ferree dell'economia. Eppure... Eppure c'è chi crede che le opere d'arte possano essere un investimento. In genere qualcuno che non ha mai provato a rimettere sul mercato quello che ha comprato pochi anni prima, salvo il caso della trouvaille, il sogno di tutti i collezionisti che si realizza solo in pochi e straordinari casi, grazie ad un imponderabile mix di fortuna e conoscenza. Basta, però, mettersi d'accordo sul termine: se non serve liquidabilità e trasparenza di mercato allora la situazione è idilliaca, nulla di meglio dell'arte contemporanea, specie quella dei giovani artisti che rappresentano una scommessa che ben poco ha a che vedere con un investimento. Almeno così sembra. Ma è l'etimologia che ci viene in soccorso, visto che "investire", almeno all'origine del termine (poi virato in epoca capitalistica a qualcosa di più immediatamente legato al guadagno, alla speculazione, cioè al saper guardare lontano, all'osservare) indica proprio l'atto di adornare, di cingere, essendo legato al "vestire". E finalmente siamo all'arte, all'adornare, al rendere piacevole. Paradossalmente, in questo senso, si "investe" in arte, si punta su se stessi, sul piacere che provoca la vista di una te-

la o di un'opera, da cui - altro elemento che la rende assai poco investimento in senso capitalistico - difficilmente ci si separa volentieri; laddove nessuno di noi ha particolari difficoltà a vender Bot o Btp oppure, se non ci sta rimettendo un patrimonio, titoli Fiat.

Ma il nostro giovane aspirante dottore commercialista tira dritto come un pompiere. Ed è convinto che missione sua, di suo padre e un po' di tutta la famiglia che si impegna nel progetto, sia quella di "estrarre il potenziale" di ogni artista, sia di

quelli che entrano nella scuderia di casa in quanto giovani talenti, sia di quelli più navigati.

"Per come la vedo ora - anche se faccio regolare e ortodossa pratica in uno studio di consulenza commerciale e passo, come si conviene, dai leasing ai bilanci, alle dichiarazioni dei redditi - non vorrei fare il commercialista nel senso classico del termine". Ora frequenta anche i corsi di preparazione all'esame di stato avviati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna e spera "che la parte teorica non continui a prevaricare quella pratica". Tuttavia ammette che forse gli piacerebbe fare consulenza alle aziende, che ama smontare i numeri e che, se proprio dovrà aprire studio, non vorrebbe finire in una grande realtà di consulenza ma preferirebbe la via dello studio piccolo. "Pochi clienti e poterli scegliere", si augura il giovane di Di Paolo. Con l'aria che tira, questo si che pare un sogno, specie se si pensa che a Bologna i giovani che si stanno affacciando alla professione so-

no poco meno di mille e si trovano l'agguerrita concorrenza degli altri 1.400 che sono già in pista.

Comunque ammette di doverci ancora vedere chiaro. "Tra cinque o sei anni potrò scegliere meglio", spiega. Ma l'arte resta il suo chiodo fisso. "Vorrei riuscire a far crescere il valore delle aziende come quello dei quadri; poi mi piacerebbe seguire il marketing in maniera innovativa". Aziende e quadri. Economia e follia creativa. Pianificazione e genio. Sposarli è un'opera alchemica. Se gli riuscirà sarà fortunato, avrà unito l'utile al dilettevole.



Fra' Galgario



Domenica 20 marzo a Faenza si è svolta la Gran Fondo Davide Cassani.

La prova romagnola ha aperto il circuito di gare che vedranno impegnati i dottori commercialisti dell'Ordine di Bologna.

Il percorso effettuato dai nostri provetti ciclisti ha subito quest'anno delle piccole modifiche dovute all'impraticabilità del Trebbio.

Questa salita è stata infatti sostituita

da una nuova ascesa: il Mazzolano, che è stato affrontato con grande decisione subito dopo il via.

Il chilometraggio di circa 90 chilometri complessivi con G.P.M. sui bellissimi Monte Albano e Monte Calban e il gradevole clima della giornata, hanno esaltato le velleità agonistiche dei nostri partecipanti, facendo registrare medie orarie molto vicine ai 30 chilometri l'ora.

Nella categoria veterani (da 45 a 54



anni) l'ordine d'arrivo è stato il seguente: Baroni Bruno primo, Rizzoli Andrea secondo, Botteghi Fabio terzo.

Hanno fatto parte del nostro gruppo anche due colleghi dell'Ordine di Forlì, che, grazie anche alla più giovane età, hanno fatto registrare il miglior tempo: Borghi Giovanni, nella categoria uomini da 35 fino a

44 anni, e, Bonavita Debora, nell'assoluto Donne.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 1° Maggio con la famosa Dieci Colli di Bologna.



Dice J. A. Wollensky: "Tutti vogliono tornare alla Natura, ma nessuno ci vuole andare a piedi".

Questo per un podista proprio non vale e meno che meno vale per un dottore commercialista podista: bastano un raggio di sole, anche se



la pioggia di certo non ci ferma, un'oretta di tempo e via, a sgambettare su e giù per i colli bolognesi (c'è chi ci va in giro in vespa e chi ci va in giro a piedi...).

E se c'è da ritrovarsi tutti per una garetta, i dottori commercialisti rispondono "presente" e via, a perdifiato.

E non conta chi arriverà per ultimo, tanto per i ritardatari è già pronto un bel "ravvedimento operoso"!



Anche per quest'anno il Settore Sci ha chiuso la sua stagione con lo svolgimento del Trofeo annuale

del-Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna. Dopo un rinvio della data fissata per la gara, dovuto a previsioni di tempo proibitivo, la manifestazione ha avuto il suo regolare svolgimento



lo scorso 14 marzo. Sempre al meglio della migliore delle due manches, tutti i colleghi, sia quelli dell'Ordine di Bologna, sia i forestieri, si sono impegnati al massimo per ottenere il tempo migliore.

Sempre generosi i premi finali, quest'anno offerti dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna; mentre l'organizzazione della manifestazione ha potuto come sempre contare oltre che sul



contributo della Fondazione anche su quello dell'INA Assitalia. L'appuntamento per i patiti dello sci è per la prossima stagione, già proiettati, soprattutto noi di Bologna, a conquistare quel primato nazionale che quest'anno abbiamo mancato di un soffio.

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno XI n. 3 - maggio/giugno 2005

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori

Commercialisti di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica

e stampa:

litografia sab

via Ca' Ricchi, 1

40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

tel. 051 461356

fax 051 460269

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: UN ISTITUTO DA RILANCIARE

DI ALBERTO BATTISTINI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Definizione

La conciliazione giudiziale è una particolare procedura voluta dal legislatore per snellire il contenzioso tributario, aumentando le possibilità di definizione delle controversie fiscali.

L'istituto in esame, introdotto con carattere di novità rispetto al previgente ordinamento nell'ambito della riforma del contenzioso tributario, è regolamentato dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; sotto il profilo sistematico, esso è collocato nel Capo Secondo dedicato ai procedimenti cautelari e conciliativi.

Il testo oggi vigente è sostanzialmente quello iniziale salvo le integrazioni recate, a valere dal 1° gennaio 2005, dall'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La conciliazione consiste nella particolare procedura in forza della quale le parti del processo tributario possono raggiungere un accordo su tutta la controversia - o su parti di essa - con abbandono di ulteriori attività contenziose: l'accordo permette all'ente impositore un più sollecito e certo incasso della propria pretesa e, nel contempo, consente al ricorrente di chiudere definitivamente la vertenza con certezza dei relativi oneri e significative riduzioni delle sanzioni.

L'articolo 48, come modificato e integrato dalla legge 311/2004, prevede infatti che la conciliazione risulti da un processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute per imposte, relative sanzioni ed interessi: le somme dovute sono riscosse in unica soluzione oppure secondo varie forme rateali, con prestazione di garanzia fideiussoria.

Con l'adesione alla conciliazione, per contro, nei confronti del contribuente le sanzioni sono applicate nella misura di un terzo, con riferimento alle imposte risultanti dalla conciliazione stessa.

Per completezza, si segnala infine che le parti del processo tributario possono raggiungere la conciliazione, con tutti gli effetti e le conseguenze previste, anche fuori udienza ma pur sempre anteriormente alla prima trattazione: in tal

caso, in forza del quinto comma dell'articolo 48, previo deposito da parte dell'Ufficio di una proposta di conciliazione recante la avvenuta adesione del contribuente, il presidente della Commissione dichiara con decreto l'estinzione del giudizio - se ne ravvisa i presupposti - ovvero fissa la data di trattazione dell'udienza.

La conciliazione giudiziale è lo strumento deflattivo introdotto dal legislatore al fine di favorire una definizione concordataria della vertenza, realizzata in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli Organi giudicanti.¹

Modalità

I primi due commi dell'articolo 48 citato circoscrivono l'ambito di applicazione e la titolarità per la proposizione della conciliazione.

In particolare, l'articolo in esame prevede che, tramite formale istanza, ogni parte del processo tributario può proporre all'altra la conciliazione, parziale o totale, della controversia; la conciliazione, per altro, può avvenire solamente presso la Commissione Provinciale e non oltre la prima udienza anche, eventualmente, su impulso della stessa Commissione.

Per attivare la procedura di conciliazione è necessario che la controversia penda avanti la Commissione Provinciale, in epoca anteriore alla prima udienza: ciò esclude quindi la possibilità di attivarla durante fasi superiori del giudizio o ulteriori nell'ambito dello stesso primo grado².

Anche se non espressamente previsto dall'articolo 48 (quinto comma), è stata giudicata ammissibile la presentazione di proposta di conciliazione, già accettata dal contribuente, presentata dopo la fissazione della data di trattazione³: in tal caso, l'estinzione della controversia, previo esame dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dovrà essere dichiarata con sentenza e non con decreto del Presidente.

Competenti alla promozione della conciliazione sono le parti in causa: il

contribuente ricorrente oppure l'Amministrazione Finanziaria potranno avanzare alla controparte una proposta di definizione sempreché la Commissione stessa non inviti le parti in tal senso.

Giurisprudenza in materia

È sorta in passato controversia circa il grado di possibilità per i giudici di controllare la congruità delle imposte concordate fra l'amministrazione e il contribuente.

A tale riguardo è stata sollevata da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 in esame nella parte in cui non consente alla Commissione Tributaria Provinciale alcun giudizio sulla congruità delle imposte da versare su cui le parti si sono accordate.

I giudici rimettenti hanno eccepito che la disposizione di riferimento consente agli Uffici tributari "a loro insindacabile giudizio e senza neppure motivazione alcuna" di operare "sconti senza limiti rispetto ai valori accertati e sostenuti con la costituzione in giudizio", in assenza di "qualunque parametro di riferimento": tale estesa discrezionalità, esente da motivazione, colliderebbe con i principi costituzionali previsti dagli articoli 97 (imparzialità), 53 (uguaglianza e capacità contributiva) e 104 (indipendenza della magistratura) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 433 del 24 ottobre 2000, ha affermato invece la non fondatezza della questione sul presupposto che l'attività degli uffici, correlata con la procedura di conciliazione, è di natura amministrativa e non giurisdizionale e che, circa l'indipendenza della magistratura, essa non è compromessa ma, nell'ambito di una rapida definizione delle controversie, vengono riservate all'Organo giudicante significative funzioni di controllo e di decisione.

Ulteriore questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como che, oltre a riprendere il tema della

¹ Così si esprime la circolare ministeriale dell'Agenzia delle Dogane, n. 26/D del 4 aprile 2002.

² La Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con sentenza n. 4320 del 26 marzo 2002, ha sancito che presupposto indispensabile per la conciliazione ex art. 48, D. Lgs 546/1992, è che i soggetti interessati siano parte di un processo tributario pendente (nella fattispecie esaminata dalla Cassazione il contribuente non aveva depositato il ricorso presso la Commissione di primo grado).

³ Commissione Tributaria Provinciale di Modena, Sez. VI, sentenza n. 84 del 13 novembre 1996.

capacità contributiva e della imparzialità degli atti amministrativi (rispettivamente articoli 53 e 97 della Costituzione), ha richiamato anche il principio contenuto nell'articolo 23 Costituzione, ovvero quello in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Anche queste eccezioni sono state respinte con le motivazioni già esposte (Corte Costituzionale, sentenza n. 435 del 24 ottobre 2000).

Nella linea individuata dalla Corte Costituzionale si era già posta la prevalente giurisprudenza di merito.

Si segnala in tal senso la sentenza numero 223 del 20 settembre 1999, della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sezione III, che testualmente afferma come la Commissione "in sede di esame delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti per la conciliazione, non possa scendere nel merito delle scelte effettuate dalle parti, in quanto il compito della medesima è soltanto quello di stabilire l'astratta configurabilità di un atto conciliativo: il compito della stessa si ferma all'esame formale dell'atto di conciliazione con esclusione di ogni esame di merito, trattandosi di materia rimessa alla disponibilità delle parti che possono quindi rinunciare nel merito anche a pretese o a diritti".

Questione di particolare rilevanza è la valenza assumibile dalla intervenuta conciliazione qualora, per i medesimi presupposti, sia stata attivata una procedura penale.

In base ai criteri generali le due procedure (contenziosa e penale) seguono distinti percorsi ancorché derivino entrambe dai medesimi presupposti né, per altro, l'eventuale intervenuto accordo fra contribuente e amministrazione può di per sé far cessare l'iniziativa penale.

Si cita tuttavia la sentenza del Tribunale di Verona n. 525 del 2 dicembre 1999. In seguito alla verifica ispettiva della Guardia di Finanza era stato attivato un procedimento in quanto l'evasione contestata superava i limiti della rilevanza penale. Dopo un riesame da parte dell'Ufficio Iva dell'epoca era stata operata una profonda revisione dell'accertamento con riconoscimento di numerosi errori di fatto e il finale raggiungimento di un accordo conciliativo.

Alla luce della revisione compiuta, e in considerazione della concordata diminuzione della pretesa fiscale entro i limiti della irrilevanza penale, i giudici hanno recepito la conciliazione fra le parti dichiarando così di non doversi procedere.

Ulteriore aspetto degno di esame è l'ipotesi in cui, dopo il raggiungimento dell'accordo conciliativo, il contribuente non provveda all'integrale pagamento delle rate convenute.

Il problema è attualmente superato in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 311/2004: è infatti ora previsto che, in caso di pagamento rateizzato, il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In precedenza, quando tale adempimento non era richiesto, poteva sorgere contestazione in merito alla validità della conciliazione in assenza di pagamento.

Sul punto è stato possibile rinvenire unicamente la sentenza n. 1 del 18 gennaio 2000 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con affermazione della irrilevanza del mancato pagamento, posto che l'Amministrazione deve in tal caso procedere al recupero coattivo delle somme in sofferenza.

Aspetti operativi

Alla luce della normativa e in base anche alla giurisprudenza richiamata sembra possibile affermare che l'istituto della conciliazione, per quanto basato su apprezzabili principi e potenzialmente interessante per le parti in contenzioso, sia tuttavia uno strumento di scarsa utilizzabilità concreta.

Non sono disponibili dati relativi alla frequenza della attivazione della procedura di conciliazione e alla percentuale di successo della stessa: la esperienza diretta non testimonia tuttavia una significativa diffusione.

La procedura in esame, confinata nella fase iniziale del giudizio di primo grado, sembra più una estrema via di uscita affinché non si dispieghi completamente il contenzioso piuttosto che un vero mezzo per risolvere le controversie in atto alla luce anche della evoluzione del contenzioso e della eventuale acquisizione di ulteriori elementi.

In altri termini, si ritiene che questa delimitazione sia penalizzante per l'istituto stesso perché opera nel lasso di tempo compreso fra la notifica dell'atto impositivo e la fissazione della udienza di primo grado.

Anche se tale intervallo non è particolarmente breve, tuttavia sicuramente ridotto rispetto al passato, esso non è in genere caratterizzato dall'emersione di fatti, elementi o valutazioni nuovi.

In quanto immediatamente posteriore alla procedura di accertamento ci si chiede infatti quali circostanze dovrebbero portare ad un accordo le stesse parti che sulla medesima materia non hanno concluso un accertamento con adesione: se può essere opportuno prevedere formule di definizione fra le parti, anche con benefici reciproci, appare sostanzialmente inutile la possibilità che ciò avvenga solamente in epoca antero-

re alla prima udienza del solo primo grado.

Come si è accennato, le parti possono previamente definire un accertamento tramite la procedura dell'accertamento con adesione in forza del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; esso è proponibile anche in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, causandone una sospensione fino a novanta giorni: se l'adesione si perfeziona, le sanzioni si applicano in misura di un quarto del minimo con riferimento alle imposte definite.

E' dunque evidente che i due istituti operano con riferimento alla stessa materia, fra le stesse parti, in tempi e fasi contigui: l'unica differenziazione è in sostanza la misura delle sanzioni (1/4 del minimo rispetto a 1/3, a favore dell'accertamento con adesione).

Questa considerazione delimita di fatto la diffusione della conciliazione così come attualmente strutturata: se un accordo è possibile - nella misura ritenuta opportuna dal contribuente e nell'ambito della discrezionalità propria dei funzionari pubblici - esso sarà verosimilmente raggiunto in fase precontenziosa con minori sanzioni per la parte privata e assenza di impugnative a carico della Amministrazione Finanziaria.

Per altro solamente il sopraggiungere di fatti nuovi - quali, per esempio, l'introduzione di nuove normative, la definizione in altre sedi di elementi essenziali per la controversia in atto - possono far considerare in maniera appetibile la conciliazione.

Quando, infine, si considera che l'intervallo di tempo corrente fra la proposizione del ricorso e la fissazione della prima udienza - un tempo di notevole durata - è oggi sensibilmente ridotto, si evince come ben difficilmente le parti possano trovare una sistemazione su una materia riguardo alla quale hanno già avuto a disposizione rilevanti strumenti di definizione.

L'istituto in esame meriterebbe pertanto una adeguata rivisitazione da parte del legislatore nel senso dell'ampliamento dei periodi e dell'ambito di applicazione onde favorire la definizione delle controversie con utilizzo anche degli elementi derivanti dal contenzioso stesso.

Un incremento della sua utilizzazione potrebbe infine derivare da un diverso atteggiamento delle stesse Commissioni Tributarie. Come si è visto, la conciliazione può essere promossa dai giudici di primo grado: un invito in tal senso, terzo e ponderato, potrebbe favorire il "dialogo" fra le parti in causa, con possibile individuazione di vari punti di contatto e di definizione. Questa lettura, a ben vedere, è quella che maggiormente coglie l'essenza della conciliazione.

IL NUOVO REGIME GIURIDICO DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA BIAGI

Prima parte

DI FRANCESCO NATALINI – CONSULENTE DEL LAVORO IN VERCELLI

D'ATTUALITÀ

È indubbio che la novità di maggior rilievo introdotta dalla Legge Biagi è rappresentata dalla riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, d'ora in poi anche denominate utilizzando l'accezione più comune di co.co.co..

L'“esercito delle co.co.co.” in Italia era stato stimato attorno ai 2.500.000 di addetti e, secondo il Governo (vedasi relazione di accompagnamento al decreto n. 276/2003) trattavasi in gran parte di forme simulate e di aggiramento del lavoro subordinato, anche se lo stesso settore del pubblico impiego non era immune da questa “pratica elusiva” (sempre secondo l'accezione utilizzata dal Governo nella richiamata relazione di accompagnamento), stante le note rigidità per l'assunzione di personale dipendente da parte della Pubblica Amministrazione.

Definizione civilistica e fiscale di co.co.co.

Nel periodo previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, le co.co.co. erano in qualche modo definite a livello civilistico dall'art.409 del c.p.c. il quale nell'individuare le tipologie contrattuali che possono accedere, in caso di contenzioso, al rito del lavoro (giudice del lavoro) include, oltre al lavoro subordinato *tout court*, alcune fattispecie di lavoro autonomo, per così dire ad autonomia “attenuata”¹, tra le quali, in via residuale, per l'appunto, si annoverano quelle prestazioni rese in forma non subordinata che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

Esiste poi una seconda accezione di co.co.co., cioè quella fiscale, ricavabile dall'allora art. 47 (oggi 50), comma 1, lettera c-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Analizzando la fattispecie dal punto di vista fiscale emergono le seguenti peculiarità, solo parzialmente sovrapponibili con la definizione civilistica dell'art.409 c.p.c.:

– assenza di vincolo di subordinazione

- unitarietà e continuità del rapporto
- assenza di mezzi organizzati da parte del collaboratore
- retribuzione² periodica prestabilita.

È indubbio, come può evincersi analizzando entrambe le definizioni (quella civilistica e quella fiscale), che le co.co.co., pur rientrando nell'alveo del lavoro autonomo, presentano molte affinità con il lavoro subordinato, al punto che per questa tipologia “atipica” si suole parlare di “lavoro parasubordinato”.

Gli effetti della Riforma Biagi

Il D.Lgs. n. 276/2003 (art.61), nel tentativo, come si diceva, di arginare quello che dal Governo viene definito uno strumento elusivo del rapporto di lavoro dipendente, (“fine dell'abuso delle co.co.co.” è il proclama dell'Esecutivo nella più volte citata relazione di accompagnamento al decreto attuativo della legge Biagi), introduce una serie di requisiti aggiuntivi che devono (dal 24.10.2003) caratterizzare i contratti di co.co.co. - da intendersi però secondo l'accezione di cui all'art.409 del c.p.c., e

non secondo quella fiscale! - per essere ancora legittimi e non essere considerati a tutti gli effetti lavoro subordinato.

Tali requisiti sono:

- 1) in primo luogo l'esistenza di uno o più *progetti specifici o programmi di lavoro* (o fasi di esso) al quale la collaborazione deve ricondursi, al punto che oggi le co.co.co. sono anche definite “lavoro a progetto”;
- 2) il coordinamento con la organizzazione del committente (ma questo era un requisito già presente anche in passato, in quanto caratterizzante la fattispecie);
- 3) la prestazione deve essere “a risultato”, cioè svincolata dal tempo impiegato.

Con la circolare n.1/2004 il Ministero del Welfare ha dato una definizione sia di “progetto” che di “programma di lavoro”, ritenendo però che detti requisiti siano solo uno strumento per definire la co.co.co. “genuina” da quella fittizia e non identificano il contratto in sé, come invece sembra evincersi da una lettura testuale dell'art.69 del D.Lgs. n. 276/2003. In sostanza, secondo l'inter-

Tabella schematica riassuntiva vecchi e nuovi requisiti delle co.co.co. intese dal punto di vista civilistico.

Vecchi requisiti ART. 409, P. 3 - C.P.C.	Nuovi requisiti ART. 61, D.LGS. 276/2003
Coordinamento	Progetto / programma (o Fase)
Continuità	Termine della prestazione
Personalità	Prestazione a risultato

Tabella comparativa dei requisiti tra co.co.co. intese dal punto di vista civilistico e fiscale

Civilistica	Fiscale
Coordinamento	Coordinamento
Continuità	Continuità
Personalità	Assenza di organizzazione di impresa
Autonomia	Compenso periodico prestabilito
Progetto	
Termine	
Prestazione a risultato	

¹ Basti pensare alla “soggezione” che in qualche modo caratterizza l'agente nei confronti del mandante, soprattutto se l'agente è monomandatario.

² Anche l'utilizzo del termine “retribuzione” (tipico del lavoro subordinato) anziché “compenso” non depone a favore di una migliore differenziazione tra le fattispecie, alimentando il contenzioso in materia.

pretazione del Ministero, progetto e programma di lavoro sono un mezzo e non un fine, attraverso il quale si contribuisce ad individuare la natura (autonoma o subordinata) del contratto; pertanto non è escluso che un contratto, pur privo di progetto o programma di lavoro, possa definirsi e permanere un rapporto di lavoro autonomo se si riesce a provare in giudizio l'assenza di subordinazione.

Secondo il Ministero, quindi, l'art.69 introduce una presunzione semplice di subordinazione, che può essere vinta attraverso la prova contraria e non assoluta, come invece ritenuto da altra parte della dottrina³.

Peraltro va ricordato che la definizione fornita dalla circolare ministeriale sopra richiamata al concetto di "programma di lavoro" appare alquanto elastica, identificandosi in un "tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale".

Progetto e programma (o fase) secondo la circolare n.1/2004

Il progetto

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile⁴ e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.

L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.

Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.

Il programma o la fase di esso

Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Tipologie escluse

Il D.Lgs. n. 276/2003 presenta una serie di ipotesi contrattuali che, in ogni caso, non sono tenute a rispettare i requisiti di cui sopra, introdotte dalla leg-

ge Biagi (ed in particolare quindi nemmeno il progetto/programma di lavoro) e in alcuni casi sono escluse addirittura da tutte le norme contenute nel capo I del titolo VII dedicato al lavoro a progetto ed occasionale.

Tali fattispecie in deroga sono:

- i contratti di co.co.co. che riguardano la Pubblica Amministrazione (i quali sono proprio fuori dall'applicazione di tutta la riforma Biagi), anche se forse è proprio nel settore pubblico che si è verificato l'abuso a cui fa cenno la relazione governativa;
- le professioni intellettuali, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad un Albo (liberi professionisti, quali medici, avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), il quale deve essere vigente alla data di entrata in vigore del decreto,⁵ anche se va detto che in questi casi in genere l'attività difficilmente viene resa nella forma di co.co.co., bensì in quella di lavoro autonomo "organizzato" ex art. 2222 cod.civ.. Fanno eccezione alcune figure: es. infermieri professionali, giornalisti, che possono rendere la loro prestazione anche in forma parasubordinata, coordinandosi con il committente. Non a caso, per queste due figure, anche dal punto di vista fiscale la prestazione può essere resa secondo lo schema del reddito assimilato senza essere necessariamente obbligati a diventare soggetti IVA;
- agenti e rappresentanti, ivi compresi i procuratori d'affari;
- amministratori, sindaci di società, revisori, componenti di collegi, commissioni (es. commissione edilizia). Si ritiene possano rientrare in tale categoria anche gli institori, i procuratori ed i liquidatori. Uguale deroga dovrebbe essere prevista per gli amministratori di condominio;
- i percettori di pensione di vecchiaia, con esclusione quindi dei pensionati di anzianità. Il Ministero del lavoro permette di equiparare i percettori di pensione di anzianità con quelli di vecchiaia nel momento in cui raggiungono i requisiti anagrafici previsti per il predetto trattamento di vecchiaia (quindi 65 anni se uomini, 60 anni se donne, ovvero 57 anni, sia uomini che donne, se pensionati con il sistema contributivo). Vi sono dubbi sulla disciplina applicabile per coloro che pur avendo i requisiti anagrafici non sono titolari di alcuna pensione (es. imprenditori industriali);

- collaborazioni rese nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche (attenzione: non vi sono estensioni alle collaborazioni rese nei confronti degli enti non profit in senso lato, le quali soggiacciono ai normali requisiti del D.Lgs. n. 276/2003 ed in particolare al progetto/programma);
- le prestazioni degli sportivi professionisti (eseguibili anche in forma di co.co.co.);
- le prestazioni occasionali, intendendosi quelle che non superano nell'anno solare il duplice requisito temporale: 30 giorni o economico: 5.000 euro. Entrambi i limiti, alla luce delle precisazioni del Ministero, vanno valutati su ogni committente, anche se ciò potrebbe generare situazioni paradossali di collaboratori che rimangono occasionali cambiando più committenti nell'anno, ovvero percependo compensi cumulati elevati, pur se mai superando i due limiti pro-committente (30 giorni e 5000 euro) sopra previsti.

La questione dei soci che svolgono attività lavorativa.

A parere di chi scrive, stante il richiamo all'art. 409 del c.p.c. dovrebbero essere escluse anche tutte quelle tipologie contrattuali che esulano dall'ambito di competenza del citato articolo e che quindi non possano accedere al rito del lavoro (es. soci di maggioranza che svolgono una prestazione lavorativa accessoria all'interno della società, soci lavoratori di società cooperative che abbiano optato per il lavoro parasubordinato i quali, in base all'attuale disposto della legge n. 142/2001,⁶ in caso di contenzioso riguardante la prestazione mutualistica devono rivolgersi al giudice ordinario, nonostante alcune interpretazioni contrarie da parte della giurisprudenza⁷).

Regime contributivo

L'obbligo contributivo nei confronti delle co.co.co. è stato introdotto dall'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, il quale ha previsto di norma l'iscrizione alla c.d. gestione separata presso l'Inps fin dal 1996.

Base imponibile

Pur con qualche incongruenza, con il disposto normativo si ammette che la contribuzione venga calcolata sui compensi, al lordo però della quota del contributo a carico del collaboratore nei limiti di un massimale annuo, attualmente pari a euro 84.049,00.

³ Vedasi principio n.1 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro.

⁴ Si ricorda che l'art.61 del D.Lgs. n. 276/2003 parla di "progetto specifico" e non di progetto inteso come "attività avulsa" dal ciclo produttivo (come sostenuto da alcune sedi Inps. L'interpretazione fornita dal Ministero sembra rispecchiare l'accezione di progetto voluta dal legislatore).

⁵ Ciò significa che la nascita di un nuovo Albo professionale successiva al 24.10.2003 non permetterebbe di sottrarsi ai requisiti dell'art.61 (progetto/programma, ecc.).

⁶ Modificato proprio dall'art.9 della legge n. 30/2003.

Aliquote

Le attuali aliquote di contribuzione, sono così ripartite:

- 18,00% (17,50% + 0,50% fondo prestazioni) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Tale aliquota complessiva è elevata al 19,00% al superamento della 1ª fascia di retribuzione pensionabile: 38.641,00 per il 2005;
- 15% per collaboratori titolari di pensione diretta;
- 10% per i collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria, ovvero per coloro che sono titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

Il contributo previdenziale è ripartito, di norma, tra committente: 2/3 (66,667%) e collaboratore 1/3 (33,333%).

Versamento dei contributi

Il committente, agendo in funzione di sostituto previdenziale, ha l'obbligo del versamento dei contributi totali (c/collaboratore + c/committente) entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, a mezzo Mod. F24, utilizzando i seguenti codici:

- C10 per le aliquote del 10% e del 15,00%;
- CXX per l'aliquota del 18,00%.

Denuncia annuale

I compensi assoggettati a contribuzione devono essere riepilogati all'Inps attraverso la compilazione del modello di denuncia annuale (mod. GLA), anche se a regime verrà sostituita dalla procedura EMENS.

Le prestazioni previste per i co.co.co.

Nei confronti delle co.co.co. che non risultino iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, e che non siano pensionati, (per intenderci quelle che versano all'Inps il 17,50%) sono estese le prestazioni di: 1) maternità, 2) assegno per il nucleo familiare, 3) malattia (in quest'ultimo caso limitatamente ai casi di ricovero ospedaliero).

Le predette prestazioni sono finanziate dal contributo aggiuntivo dello 0,50%, che si aggiunge all'aliquota i.v.s., e sono erogate - diversamente dai lavoratori dipendenti - direttamente dall'Inps, previa istanza da parte del collaboratore.

Maternità

La disciplina è stata innovata dal D.M. 4 aprile 2002, armonizzando la tutela con quella prevista per il lavoro dipendente.

Il medesimo decreto stabilisce che alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi precedenti la

data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Non è richiesto l'obbligo di astenersi dal lavoro.

Sotto il profilo giuridico si ricorda che l'art. 66, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che in caso di gravidanza il contratto di lavoro (a progetto) venga prorogato di 180 giorni. Stante la necessaria riconducibilità del contratto di co.co.co. ad un progetto/programma, tale previsione ha fatto sorgere molte perplessità sull'utilità da parte del committente ad una proroga, laddove ci sia una scadenza da rispettare⁸.

Misura dell'indennità e modalità di erogazione

L'indennità di maternità è calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile (5 mesi), comprese le festività, in misura pari all'80% di 1/365mo del reddito, derivante da attività di co.co.co., nei limiti del massimale sopra citato.

Il reddito di riferimento è quello percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Assegno per il nucleo familiare

Con lo stesso decreto ministeriale agli iscritti alla gestione separata viene estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare *ex lege* n. 153/1988, già prevista per i lavoratori dipendenti.

Malattia

Si ricorda che i co.co.co. possono beneficiare anche dell'indennità di malattia, *ma solo nel caso di ricovero ospedaliero*.

Premesso che devono sussistere alcuni requisiti contributivi, necessari per ottenere la corresponsione dell'indennità, la medesima viene per l'appunto determinata, applicando percentuali: 8%, 12%, 16% in base alla contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero, sul valore che si ottiene dividendo per 365 il già richiamato massimale contributivo vigente per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Assicurazione infortuni e malattie professionali

A far data dal 16 marzo 2000, per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, il committente è obbligato ad assicurare all'INAIL i co.co.co. soggetti al rischio lavorativo. Il committente è altresì tenuto a rispettare tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (es. tenuta dei libri paga e matricola).

Premi assicurativi

Analogamente con quanto previsto in tema di contribuzione previdenziale, il premio INAIL per i "lavoratori parasu-

bordinati" (co.co.co.) è ripartito nella misura di 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente. Anche in tal caso è però unicamente il committente che si assume l'obbligo del versamento del premio totale.

La base imponibile su cui calcolare il premio, determinato in base al tasso di tariffa applicabile in funzione dell'attività esercitata, è ragguagliata al compenso lordo, ferma però restando la previsione di un "range" compreso tra il minimale ed il massimale di rendita ex art. 116, D.P.R. n. 1124/1965.

Ritornando sui propri passi ed allineandosi alle direttive del Ministero del Welfare, l'Inail oggi ammette che l'indennità per inabilità temporanea possa essere ragguagliata al compenso effettivamente percepito dal collaboratore, a prescindere che i premi vengano pagati entro il limite della base imponibile rappresentata dal massimale di rendita.

Regime fiscale

A far data dal 1° gennaio 2001, per effetto dell'art. 34 della legge n. 342/2000, i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative sono stati "trasferiti" dall'art. 49 (redditi di lavoro autonomo) all'art. 47 (oggi art.50) del TUIR (*redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*).

L'assimilazione in parola sta a significare che ai compensi percepiti (al netto della ritenuta previdenziale a carico del collaboratore) si applicano i criteri di determinazione e di tassazione propri del lavoro subordinato, i quali prevedono il calcolo di una ritenuta d'acconto *in base agli scaglioni di reddito* e non più in misura fissa, l'applicazione della (eventuale) deduzione denominata "no tax area" in misura più elevata, ecc., oltre ad essere estesi ai committenti gli obblighi di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il rilascio del Mod. CUD e la redazione del Mod.770.

Le ritenute operate devono essere versate con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, (criterio di cassa) utilizzando il codice tributo "1004".

Sempre per effetto della richiamata assimilazione, ai co.co.co. possono essere estese le stesse deroghe al normale criterio di tassazione (e di contribuzione) previste dalla normativa vigente per il lavoro dipendente, riguardo ai seguenti istituti: erogazioni liberali, sussidi occasionali, mensa e prestazioni sostitutive, servizi di trasporto, fringe-benefits di varia natura (auto, alloggio, prestiti, stock options, ecc.), trasferte, trasferimenti e rimborsi spese.

Continua

⁷ Cfr. Cass. Sez.lavoro: Ordinanza n. 850/2005.

⁸ Ad es. se si incarica una collaboratrice a progetto di scrivere un testo in vista dell'autoliquidazione Inail (la cui scadenza è fissata al 16 febbraio), completarlo in epoca successiva (per effetto della gravidanza) non avrebbe molto senso né utilità per il committente.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA GIURIDICA E INTERPELLO: INDIRIZZI OPERATIVI

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Riferimenti normativi e di prassi

Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11

Regolamento di attuazione D.M. 26 aprile 2001, n. 209

Circolare n. 50/E del 31 maggio 2001

Circolare n. 99/E del 18 maggio 2000

Generalità

L'attività di consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, trova oggi la sua concreta attuazione con il "diritto di interpello" del contribuente introdotto dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).

L'istituto dell'interpello costituisce, infatti "lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l'attività interpretativa o di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate" (cfr. circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, par. 1.1).

In virtù della funzione ad esso attribuita, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha più volte dato indicazioni alle Direzioni Regionali volte a ricondurre tutta l'attività di consulenza nell'ambito dell'interpello disciplinato dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212, **indipendentemente da un richiamo esplicito del contribuente istante a tale specifica disposizione normativa.**

Tale indirizzo operativo comporta che la trattazione dei quesiti nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/2000 è giustificata esclusivamente per quei soggetti che, in virtù delle loro caratteristiche, non sono legittimati ad avvalersi del "diritto di interpello". Tali sono i soggetti che esprimono interessi di rilevanza diffusa quali, a titolo esemplificativo, le associazioni di categoria e gli ordini professionali (al riguardo si richiama la circolare n. 50/2001, paragrafo 3.1). Evidentemente, qualora tali soggetti formulino quesiti inerenti una problematica riconducibile alla loro posizione di soggetti passivi di imposta, gli stessi saranno legittimati a proporre interpello.

Per quanto detto, attesa la necessità di uniformare e omogeneizzare gli indirizzi interpretativi, tutta l'attività di consulenza che si sostanzia nell'interpretazione di disposizioni di natura tributaria, sia essa riconducibile o meno all'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è riservata alla competenza esclusiva della Direzione Re-

gionale o, nei casi più complessi, della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti indirizzi operativi cui gli Uffici avranno cura di attenersi scrupolosamente.

L'attività di Consulenza degli Uffici locali

Tenuto conto della competenza esclusiva della Direzione Regionale nel fornire risposte in materia di interpretazione delle norme, ciò che residua in capo agli Uffici locali è quell'attività di consulenza i cui limiti sono fissati nella circolare n. 99/2000, paragrafo 2.1, e che si attua nel dare riscontro a quei quesiti la cui soluzione si presenti agevole **in quanto derivante direttamente dal dettato normativo o da un pronunciamento ufficiale dell'Amministrazione/Agenzia (circolare o risoluzione degli uffici centrali, direttiva della Direzione regionale).** La stessa circolare prevede che copia dei quesiti e delle risposte fornite per iscritto dagli Uffici debbano essere inviate alla Direzione Regionale.

Tale livello di attività non si sostanzia, evidentemente, in una attività interpretativa in senso stretto, bensì in una attività di assistenza al contribuente che, nell'adempimento dei propri obblighi tributari, non è a conoscenza di una determinata disposizione normativa o non è a conoscenza dell'interpretazione che di una determinata disposizione è già stata fornita.

Al di fuori di tale ipotesi, i quesiti presentati per iscritto agli Uffici dalla generalità dei contribuenti **dovranno essere ricondotti nell'ambito dell'interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indipendentemente da un richiamo esplicito a tale disposizione e dalla presenza di eventuali cause di inammissibilità. Conseguentemente essi dovranno essere trasmessi senza indugio alla Direzione Regionale,** che procederà all'esame di merito delle istanze, fornendo la risposta entro 120 giorni.

Di ciò dovrà essere data **contestuale comunicazione al contribuente il quale sarà informato che il termine dei 120 giorni assegnato per la risposta decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei competenti uffici della Direzione.**

L'eventuale sussistenza di cause di inammissibilità (mancanza dei dati identificativi del contribuente e del suo domicilio, mancata descrizione del caso

concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza, mancanza del requisito della preventività, mancanza della sottoscrizione), che saranno evidenziate nella risposta della Direzione, pur comportando l'esclusione degli effetti tipici dell'interpello, non impedisce la trattazione e l'esame delle istanze pervenute.

Qualora, invece, le istanze presentino profili di inammissibilità assoluta, la Direzione si limiterà ad esporre nella risposta il motivo dell'inammissibilità senza esaminare il merito della questione. Ciò si verifica quando le richieste di parere, da parte dei contribuenti, vertono sulla legittimità di rilievi mossi dagli stessi Uffici dell'Agenzia o dalla Guardia di Finanza a seguito di verifiche, accertamenti, istanze di rimborso o richieste di autotutela e quando l'istanza di interpello venga presentata da un professionista al quale non sia stata conferita procura generale o speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 del DPR n. 600/1973.

Quesiti presentati dai professionisti

I professionisti sono legittimati a presentare richieste di parere, per conto dei loro clienti, solo attraverso l'istituto dell'interpello. Conseguentemente, le istanze da essi presentate dovranno recare le generalità, il codice fiscale e il domicilio del soggetto nel cui interesse viene richiesto il parere e, a pena di inammissibilità assoluta, dovranno essere corredate dell'apposita procura conferita dal cliente.

In mancanza di tali elementi, **né la Direzione Regionale né gli Uffici locali potranno fornire risposte scritte al professionista, ai sensi della circolare n. 99/2000.** L'unica eccezione è rappresentata dalla circostanza in cui il professionista presenti all'Ufficio un quesito la cui soluzione si presenti agevole.

Tale ipotesi è, infatti, riconducibile a quell'attività di consulenza consentita agli Uffici ai sensi della medesima circolare n. 99/2000. Anche in tal caso, tuttavia, si segnala la necessità che nell'istanza siano indicate le generalità, il codice fiscale e il domicilio del soggetto nel cui interesse il quesito viene proposto in quanto l'ufficio che deve fornire la risposta è quello competente in base al domicilio fiscale del soggetto effettivamente interessato (sul punto, circolare 99/2000, paragrafo 2.4).

Diversamente, i professionisti potranno proporre le problematiche di carattere generale che attengono all'inter-

pretazione di norme tributarie *solo attraverso l'Ordine professionale di appartenenza*: in tal caso, ai sensi della richiamata circolare n. 99/2000, la competenza a fornire il parere è della Direzione Regionale.

Quesiti pervenuti attraverso l'indirizzo di posta elettronica

Alcuni contribuenti, compresi i professionisti, utilizzano, per inoltrare dei quesiti, la posta elettronica senza alcuna indicazione del codice fiscale e del proprio domicilio fiscale. In tal caso, qualora la richiesta di parere riguardi una problematica di agevole soluzione riconducibile, per quanto sopra chiarito, nell'attività di consulenza propria degli Uffici, è opportuno che gli stessi Uffici, prima di fornire qualsiasi risposta, al fine della corretta individuazione dell'ufficio competente, acquisiscano gli elementi utili per identificare il soggetto richiedente.

Ciò è altrettanto necessario nel caso in cui il documento debba essere trasmesso alla Direzione Regionale.

Attività di consulenza e interpello della Direzione Regionale: ripartizione della competenza fra gli Uffici Fiscalità Generale e Fiscalità delle Imprese

Per una corretta informazione al contribuente si ricorda che, nell'ambito della Direzione Regionale, l'attività di consulenza e interpello è ripartita fra gli Uffici Fiscalità Generale e Fiscalità delle Imprese in base alle sotto indicate competenze.

Fiscalità Generale

Applicazione delle norme tributarie alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle Onlus e ai sostituti d'imposta; applicazione delle norme in materia di fiscalità internazionale (persone fisiche), di procedure fiscali, di imposta

di registro e dei tributi minori.

Fiscalità delle Imprese

Applicazione delle norme in materia di fiscalità delle imprese e di tassazione dei proventi derivanti da attività finanziarie; applicazione delle norme in materia di fiscalità internazionale (imprese).

Interpello disapplicativo di cui all'art. 37 bis comma 8, D.P.R. n. 600/1973: adempimenti degli Uffici locali

In qualche occasione è stata riscontrata una non corretta gestione, da parte degli Uffici, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, di cui all'art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973.

Come noto, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di cui al Decreto n. 259 del 19 giugno 1998, le predette istanze sono rivolte al Direttore regionale competente per territorio e sono spedite a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Ufficio locale competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

In merito agli adempimenti che la citata disposizione pone a carico degli Uffici, è opportuno ricordare che l'Ufficio locale destinatario dell'istanza *deve trasmettere la stessa al Direttore regionale, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla sua ricezione.*

I Signori Direttori vigileranno sulla diffusione della presente nota al personale interessato e sulla scrupolosa applicazione delle istruzioni operative in essa contenute.

*Il Direttore Regionale
Dott. Villiam Rossi*

il Torresino



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



Anno XI n. 3 maggio - giugno 2005
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Antonio d'Errico

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:

sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 • S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204

E mail: fondazione@dottcomm.bo.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Alberto Battistini Dott. Ciro De Sio	Dott. Francesco Natalini Dott. Alessandro Servadei	Dott. Luigi Turrini
---	---	---------------------

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**